



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO**

II SEZIONE CIVILE

SENTENZA

Il Giudice di Pace di TORINO, Dott. FRANCESCA ALONZO, nella causa civile R.G.  
n. 7968 / 2023

vertente tra

CONSERF SRL (CF 15374991006) - Avv. LUIGI RICCIO

**-RICORRENTE-**

contro

SANTANDER CONSUMER BANK SPA (CF 05634190010)

(rappresentato e difeso dall'avv. )

**-RESISTENTE-**

ha pronunciato

**SENTENZA**

Con atto di citazione depositato in Cancelleria in data 23.01.23, e notificato alla convenuta Santander Consumer Bank s.p.a. via pec all'indirizzo scbdepositi@actaliscertymail.it il 01.02.23, la sig.ra CONSERF SRLS, QUALE MANDATARIA DEI SIGNORI VINCENZO E VINCENZO in nome del legale rappresentante pro tempore assistita dall'avv. Luigi Riccio ed Emma Capurso come da giusta procura in calce allo stesso, citava la Banca convenuta al fine di far dichiarare la nullità/inefficacia delle clausole contrattuali che limitano la

€ 1.457,76 € Contratto n. 541088 importi addebitati Rimborsi ricalcolati Rimborsi già effettuati Differenza Interessi 5.506,14 € 3.257,80 € 2.094,11 € 1.163,69 €; rilevato che non viene contestato dalle parti il calcolo del quantum, ma oggetto di contestazione è il mero criterio di calcolo e ritenuto applicarsi il principio del pro rata temporis, di maggior favore ed in linea con il principio per cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento si ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito, con conseguenza declaratoria di vessatorietà delle clausole contrattuali che stabiliscono diversamente;

Quanto alle spese di lite ritenuto applicarsi l'art.91 c.p.c. in base ai valori medi della Tabella Professionale ex D.M.55/14 oltre ai compensi relativi alla fase introduttiva della mediazione;

**P.Q.M.**

La Giudice di Pace di Torino dr.ssa Francesca Alonzo della Sezione Civile, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda attorea e per l'effetto

**DICHIARA SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a. in persona del legale rappresentate pro tempore tenuta alla restituzione** di tutti i costi recurring descritti in atti indicati in base al principio pro rata temporis relativamente ai contratti di finanziamento n.528614, n.541088 e n. 48881 a favore di parte attrice CONSERF SRLS, QUALE MANDATARIA DEI SIGNORI VINCENZO E VINCENZO in nome del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto:

**CONDANNA SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a. in persona del legale rappresentate pro tempore** al pagamento a favore di parte attrice CONSERF SRLS, QUALE MANDATARIA DEI SIGNORI VINCENZO E VINCENZO in nome del legale rappresentante pro tempore di **€ 797,02** in relazione al contratto n. 528614 di Vincenzo, di cui: **€. 262,01 a titolo di rimborso oneri e €. 535,02 a titolo di rimborso interessi; €. 2.881,04 in relazione al contratto n. 498881 di Vincenzo, di cui €. 1.423,29 a titolo di rimborso oneri e €. 1.457,76 a titolo di rimborso interessi; €. 1.483,35 in relazione alla posizione di Vincenzo, di cui €. 319,66 a titolo di rimborso oneri e €. 1.163,69 a titolo di rimborso interessi oltre rivalutazione ed interessi di mora dalla documentata richiesta al saldo;**

**CONDANNA SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a.** in persona del legale rappresentate pro tempore alle spese di lite a favore di parte attrice CONSERF SRLS, QUALE MANDATARIA DEI SIGNORI VINCENZO E VINCENZO in nome del legale rappresentante pro tempore che quantifica in **€1.265,00** oltre accessori ed oneri di legge, spese documentate e successive occorrente oltre compensi di mediazione liquidati in € 284,00 oltre accessori ed oneri di legge, spese documentate.  
PONE definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a. in persona del legale rappresentate pro tempore.

Così deciso in **TORINO il 25-09-2024**

*Il Giudice di Pace*

**Dott. FRANCESCA ALONZO**